

## ALLEGATO 2

### **Regione del Veneto – d.G.R. 8 novembre 2011, n. 1807 “Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 “Norme in materia funeraria”. Definizione dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2.”**

#### **1.- Introduzione.**

La L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”, ha attribuito (art. 2, comma 2) alla Giunta regionale la definizione, da adottarsi con atti amministrativi da emanare entro 180 giorni (termine, per altro, ordinatorio) di taluni aspetti, collegando a tale definizione norme transitorie (art. 54), per le quali, fino alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR), continuavano a trovare applicazione le normative vigenti all’entrata in vigore della legge regione (con un ulteriore rinvio a termini, da definire – sempre- con i medesimi atti amministrativi, per quanto riguarda il regime transitorio per l’adeguamento da parte dei soggetti che in precedenza già esercitassero l’attività funebre).

Le competenze definitorie attribuite alla Giunta regionale, riguardano:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
- c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;
- d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
- e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre;
- f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- g) l’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.

Con la D.G.R. n. 1807 dell’8 novembre 2011 è stato provveduto alla definizione di tali requisiti o, meglio, di alcuni di essi, dato che per altri vi sono espliciti rinvii ad altri atti, ma anche a interventi di altri livelli di governo.

In particolare, non sono stati affrontati, in questa sede, la definizione dei requisiti strutturali per i cimiteri e gli impianti di cremazione, mentre per i requisiti strutturali delle strutture proprie del servizio obitoriale sarebbe stato preso atto che questi sarebbero già stati definiti, relativamente al “servizio mortuario”, dalla D.G.R. n. 2501 del 06/08/2004 e, per la “sala autoptica”, dalla D.G.R. n. 3673 del 25/11/2008, requisiti peraltro richiesti per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture assoggettate alla Legge Regionale n. 22/2002, rimandando ad un successivo provvedimento la loro definizione al fine di renderli coerenti con quelli già stabiliti per le strutture sanitarie. Inoltre, sono stati oggetto di rinvio la definizione dell’elenco delle malattie infettive (e/o, diffuse?) che possano richiedere particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione (ma non per le fasi antecedenti), per cui si prevederebbe un atto d’indirizzo da parte del Ministero della salute, richiesto da oltre un anno (rientra nelle funzioni del Ministero della salute l’adozione di un tale atto d’indirizzo, o non dovrebbe essere oggetto d’intesa in seno alla Conferenza Stato-Regioni, di cui al D. Lgs. 28 luglio 1997, n. 281 e succ. modif.), nonché la definizione di aspetti concernenti le casse (confermando, temporaneamente, le disposizioni presenti in proposito del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Del tutto significativa la formulazione della lett. d) nell’Allegato C) alla D.G.R. n. 1807 dell’8 novembre 2011, dal momento che con siffatta “presa d’atto”, si riconosce, implicitamente, come si sia, sul punto, in materia di compiti e funzioni amministrative conservati allo Stato.

Con la pubblicazione, avvenuta nel B.U.R. n. 89 del 29 novembre 2011, della D.G.R. n. 1807 dell’8 novembre 2011, anche se limitatamente con riferimento ai requisiti da questa definiti, si esaurisce il periodo transitorio nei termini dell’art. 54, comma 1 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18.

#### **2.- Considerazioni generali.**

Nelle premesse di tale D.G.R. n. 1807 dell’8 novembre 2011, si rileva (primo periodo) come la G.R. affermi come la L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 costituisca normativa di settore, ai sensi dell’art. 117, comma 6 Cost., disposizione costituzionale che considera la potestà regolamentare (cioè, quella propria delle norme di rango secondario), affermazione che lascia alquanto perplessi, dal momento che è stato provveduto con legge regionale, cioè con norma di rango primario. Se si trattasse, effettivamente, di esercizio della potestà regolamentare, la regione avrebbe dovuto fare ricorso ad un

Regolamento regionale, anzié ad una legge regionale. Per altro, questa incertezza sul rango normativo, può essere valutabile come un malaccorto tentativo di giustificare anche disposizioni (senza distinguere tra norme di rango primario e norme di rango secondario) che altrimenti sarebbero risultate in modo chiaro come estranee alla potestà legislativa regionale. Oltretutto, con tale riferimento sembra oblitarsi il fatto per cui l'art. 117, comma 6 Cost. si articola in tre periodi, attribuendo la potestà regolamentare allo Stato, con riguardo alle materie che sono oggetto di legislativa di questo livello di governo (materie, individuate all'art. 117, comma 2 Cost.), salva delega alle regioni (per altro non intervenuta), privilegiando il secondo periodo con cui la potestà regolamentare in ogni altra materia alle regioni ed ignorando, pressoché del tutto (seppure non sempre) il terzo periodo, con cui si riconosce una potestà regolamentare in capo a livelli di governo sprovvisti di potestà legislativa (e, per questi, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite). A queste equivocità, si affianca l'equivocità per cui non vi è una "materia funeraria", avente carattere autonomamente definito, in quanto tale terminologia comprende una serie, spesso ampia e con collegamenti ed interazioni con altre, di norme che si collocano in competenze (per il momento e per motivazioni di semplicità espositiva, ci si limita a considerare le competenze legislative) per materie che si collocano in ambiti di materia che attengono a potestà di più, e diversi, livelli di governo. Per maggiore chiarezza, qui si assume il termine di "materia funeraria" facendo riferimento unicamente agli elementi contenutistici che sono presenti nella L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18.

### **3.- La struttura della D.G.R.**

La D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011 si articola in tre allegati:

- = Allegato "A" - Disposizioni applicative in ordine ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)*;
- = Allegato "B" – Programma di Formazione per lo svolgimento dell'attività funebre;
- = Allegato "C" – Disposizioni applicative in ordine ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, *d)* e *g)* della Legge Regionale n. 18/2010".

### **4.- L'Allegato A – "Disposizioni applicative in ordine ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e), ed f):"**

Va ricordato come le lettere assunte a riferimento riguardino

- c)* i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;
- d)* i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
- e)* i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;
- f)* le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

#### **4.1. = Requisiti per le case funerarie.**

**4.4.1.-** Va ricordato come le case funerarie siano definite, nelle funzioni, dall'art. 16 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, mentre le sale per il commiato dall'immediatamente successivo art. 17.

Sotto il profilo dei requisiti per le case funerarie, dopo averne richiamato le funzioni (non si riprende la questione dei riferimenti alla pratica della tanatoprassi, la quale – allo stato, cioè fino a che non vi sia un qualche intervento legislativo (non regolamentare) di portata nazionale (cfr., anche art. 13 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18), costituisce pratica vietata e costituente, in sé stessa ed in ragione della sua invasività, fattispecie considerata dall'art. 410 C.P., salvo non qualificarla, con medesima fonte, quale "imbalsamazione" cosa che comporterebbe l'esplicitazione del fatto che rimarrebbe "atto medico", riservata a figure esercenti la professione sanitaria di medico), prevede, presumibilmente, con qualche riferimento all'art. 16, comma 3 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 poiché, altrimenti, non se ne comprenderebbe la previsione, che il Regolamento comunale di polizia mortuaria stabilisca (con l'inciso: "in quanto compatibile"), l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo della casa funeraria in relazione alla situazione locale, fermo restando il rispetto delle distanze minime. Va fatto rilevare come la norma dell'art. 3, comma 2, lett. *a)* L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, consideri non già l'òe case funerarie, ma unicamente (accanto ad altre strutture) le sale del commiato, cosa che rende quanto meno poco congrua questo rinvio alla definizione di taluni aspetti alle previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria, anche per le case funerarie. Tale assunto comporta che sia vigente, ed efficace, nel singolo comune di previsto insediamento della casea funeraria, il Regolamento comunale di polizia mortuaria, che regoli tali aspetti (ubicazione, condizioni di esercizio, condizioni di utilizzo)

relativamente alla casa funeraria, costituendo la vigenza ed efficacia il presupposto per la presentazione, e sua istruttoria, della autorizzazione da parte del comune. Considerando che l'efficacia dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria è regolata dall'art. 345 testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., evidentemente tale pre-condizione potrà trovare applicazione solamente una volta che il comune disponga di tale fonte regolamentare, avente efficacia.

**4.4.2.-** Non si interviene sull'indicazione, mutuata dalla legge regionale, secondo cui la gestione della casa funeraria spetterebbe a soggetti esercenti l'attività funebre, trattandosi di questione che è destinataria dell'art. 3, comma 8 D.-L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, effetti che, conseguentemente, interesseranno, al termine previsto, anche quest'indicazione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011.

**4.4.3.-** Il penultimo periodo riguarda la presenza di personale, che, nelle situazioni e nei periodi in cui sia esercitata la funzione di osservazione del cadavere (va ricordato, incidentalmente, come nella regione sia stata rigettata la previsione, presente in altre regioni, di una distinzione terminologica, seppure strumentale, tra "salma" e "cadavere" (cfr.: art. 6, comma 1 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, nonché la sua Relazione), questa comporta di dover essere raccordata con l'indicazione di due periodi immediatamente precedenti, in particolare con riferimento alla dotazione di di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, nel senso che comunque queste apparecchiature (o, meglio, i loro apparecchi terminali) devono essere vigilate, per l'intero periodo di osservazione, con ciò comportando una qualche modalità di operatività di personale, oltretutto secondo modalità che ne consentano, se del caso, il tempestivo intervento (aspetto che una delle Federazioni di settore di rappresentanza di imprese aveva, nelle proprie note, segnalato). Infatti, in difetto, verrebbe meno la stessa funzione dell'osservazione dei cadaveri.

**4.4.5.-** L'ultimo periodo, concernente la definizione, formale, di procedure, altro non fa che richiamare, seppure non citandolo esplicitamente, l'obbligo del soggetto gestore di adottare la Carta della qualità dei servizi, nei modi e forme stabiliti dalla Carta della qualità dei servizi di cui all'art. 2, comma 461 L. 24 dicembre 2007, n. 244 e succ. modif.), anche se una tale estensione di questo istituto appare poco congrua, sotto il mero profilo soggettivo.

## **4.2. = Requisiti per le sale del commiato.**

**4.2.1.-** Anche in questo caso (e, qui, pertinentemente quanto meno stante il tenore testuale dell'art. 3, comma 2, lett. a) L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18), vi è il richiamo alle previsioni specifiche nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, con la conseguenza anche per le sale del commiato dovrà attendersi l'entrata in efficacia del Regolamento comunale di polizia mortuaria regolante l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo di essa.

Tra l'altro, questa pre-condizione sulla vigenza, ed efficacia, di specifiche disposizioni nel Regolamento comunale di polizia mortuaria (aspetto che vale non solo per la sala de commiato, ma, altresì, per le case funerarie, come in precedenza evidenziato) non consente di escludere l'ipotesi che i comuni possano essere indotti ad intervenire in modifica, od aggiornamento, del Regolamento comunale di polizia mortuaria, magari anche attraverso processi del tutto informali, quando a ciò "sollecitati" da operatori che dispongano, e siano nelle condizioni di rendere esplicita una tale disponibilità, delle risorse, non contenute, necessarie, il che contrasterebbe con la natura delle norme regolamentari di avere carattere generale ed astratto, oltreché con elementari principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza.

Merita di essere rilevato anche come, in sede di Regolamento comunale di polizia mortuaria per la definizione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, come non possa trascurarsi di definire, tra gli aspetti che riguardano l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo, anche quanto riguarda il dimensionamento, almeno minimo, per le aree pertinenti, nella piena e libera disponibilità dell'esercente la sala del commiato (ma altresì anche della casa funeraria, come risulterà di seguito), per accogliere eventuali veicoli di quanti partecipino alle funzioni di commemorazione, in relazione al dimensionamento della sala del commiato, elemento che interessa anche le case funerarie, per effetto dell'art. 16, comma 1, lett. e) L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18.

Ma ciò solleva evidenti dubbi, in quanto questa dotazione di parcheggi appare maggiormente pertinente agli strumenti urbanistici e di gestione del territorio e non certamente alle materie proprie del Regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale, a stretto rigore, rientrando nell'ambito di cui all'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost., dovrebbe avere riguardo all'organizzazione e svolgimento di funzioni attribuite, per legge, ai comuni, tra le quali rientra l'impianto ed esercizio dei cimiteri. Certamente, i comuni dispongono, questa volta per effetto dell'art. 7 testo unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., di una potestà regolamentare anche per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni amministrative loro spettanti, che, per quanto riguarda la c.d. gestione del territorio, fa ricorso a strumenti, anche di portata regolamentare, propri ed, in ogni caso, distinti dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. In altre parole, non sembra esservi quella minima chiarezza tra le diverse fonti regolamentari, loro funzione e natura, anche se la questione delle pertinenze dedicate al parcheggio costituisce (prescindendo, per un momento, da quale sia il Regolamento che la debba, o possa, regolare) aspetto che non può essere sottovalutato.

**4.2.2.-** Con l'ultimo periodo, viene di fatto a consentirsi il tributo di speciali onoranze anche in luoghi diversi dalla sala del commiato, come potrebbe essere (esemplificativamente) nel caso dell'abitazione, di altri luoghi magari anche pubblici o, con maggiore frequenza, nei luoghi di culto, dato che un'interpretazione rigorosamente (o, forse, eccessivamente) letterale dell'art. 17, comma 1 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 avrebbe potuto portare ad escludere (es.) i luoghi di culto quali luoghi nei quali effettuarsi la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

#### **4.3. = Requisiti dei mezzi di trasporto.**

**4.3.1.-** Stante la definizione di trasporto funebre (cfr.: art. 18, comma 1 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18) e in attuazione del succ. art. 24 stessa legge regionale, si considera l'esigenza dell'impiego di mezzi speciali (cfr.: art. 203, comma 2, lett. n) d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. modif.), a ciò destinati, in modo indifferenziato per il trasporto di cadaveri che di resti mortali. Considerando che la definizione di questi ultimi, è data dall'art. 6, comma 2 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, con la formulazione del già citato art. 24 legge regionale, si determina la conseguenza di inibire che il trasporto di resti mortali possa avvenire con mezzi aventi altra funzionalità, che consentirebbe una maggiore fruibilità della "mobilità" dei resti mortali, in particolare quando questi trasporto interessino diversi cimiteri nel medesimo comune oppure, più probabilmente, il loro trasferimento a impianto di cremazione, anche in altro comune, ipotesi quest'ultima che potrebbe non escludere la possibilità di trasporti plurimi.

**4.3.2.-** Per quanto riguarda il "Piano di autocontrollo" (ultimi due periodi), da adottare entro 6 mesi, dalla pubblicazione sul B.U.R. della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011, mancano specificazioni di sorta, sia sulle procedure che sulla tempistica, che sulle figure tenutevi e/o responsabili. Se l'indicazione sembra richiamare, per assimilazione, l'istituto dell'H.C.C.P., l'assenza di ulteriori indicazioni lascia prevedere che la concreta formalizzazione di un siffatto "Piano di autocontrollo" sia esposta a criticità o a variabilità, magari in relazione a chi, materialmente, vi proceda, esponendo chi ne sia, nelle singole aziende, responsabile a contestazioni in sede di attività di vigilanza o controllo, con ciò esponendol'addetto al trasporto, nonché il titolare del messo (se distinti), ad esiti di valutazioni che potrebbero anche risultare arbitrarie. Anche nella presupposizione che un tale "Piano di autocontrollo" venga formalizzato sulla base delle indicazioni dell'Azienda ULSS di prossimità, non può escludersi che esso possa sempre essere ritenuto idoneo allo scopo da altra Azienda ULSS. Per non affrontare le questioni che possano doversi affrontare quando lo specifico mezzo di trasporto venga a doversi trovare ad operare al di fuori del territorio regionale.

#### **4.4. = Requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre.**

Il secondo periodo, ricorrendo alla formula " *nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza*", appare non coerente con quanto stabilito all'art. 5, comma 1 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 (dove l'attività funebre è definita come quella che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle prestazioni successivamente elencate) dal momento che quella "comprensività" dovrebbe far concludere come la relativa autorizzazione "assommi", per così dire, le singole e differenti (anche per natura) "autorizzazioni" (utilizzando questo termine in modo lato, tanto da comprendervi le diverse forme attraverso cui potrebbe sussistere il

“titolo”, ad esempio, la “vecchia” D.I.A., l’attuale S.C.I.A., fino a che permanga, ecc.); al contrario, facendo salvo il rispetto delle norme in altre materie, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre sembrerebbe venirsi “a valle” di queste, o, in altri termini, come un’autorizzazione che abbia le altre a proprio presupposto (una delle Federazioni di settore di rappresentanza d’imprese aveva avuto modo di proporre una formulazione di maggiore coerenza). Oltretutto, mettendo su di un apparente medesimo piano ambiti normativi non necessariamente riconducibili ad unità, dato che (es.) le norme urbanistiche non afferiscono a quelle in materia di svolgimento di attività economiche, quelle sanitarie neppure e quelle di P.S. coinvolgono l’autorità locale di P.S. ma non il comune, quale ente territoriale, cui spetta l’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’art. 13 testo unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

**4.4.1.-** In materia di norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono considerate fungibili i titoli attestanti il possesso di requisiti formativi, anche quando siano stati acquisiti presso altre regioni, il che è anche coerente, se si considerino i requisiti formativi considerati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. modif., fungibilità che non è proprio considerata per i requisiti formativi specifici (o, meglio, specializzati) per lo svolgimento dell’attività funebre, la cui durata minima della formazione teorica di base per il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri è di 15 ore ripartita su 3 giornate, da svolgersi secondo il programma dell’Allegato B e svolti dagli enti ed organismi di formazione professionale accreditati, secondo le specifiche norme di legge regionale in materia di formazione professionale. Per altro, considerando il Programma di formazione per lo svolgimento dell’attività funebre – Allegato B – si potrebbe osservare come il ruolo di tali organismi di formazione venga a dover limitarsi agli aspetti organizzativi, dato che l’ambito delle docenze non potrebbe che essere individuabile se non in figure esercenti professioni sanitarie. Infine, si evidenzia come non vi siano indicazioni attorno ai fattori di onerosità dei processi formativi, lasciati evidentemente alla libera determinazione degli organismi di formazione professionale accreditati. Se questo può considerarsi anche quale aspetto fisiologico, non vi è cenno di sorta in quale degli ambiti (art. 2 L. R. (Veneto) 9 agosto 2002, n. 19, che distingue tra: *a*) obbligo formativo; *b*) formazione superiore; *c*) formazione continua; *d*) orientamento) tale specifica formazione professionale venga, pertinentemente, a collocarsi, questione probabilmente non secondaria alla luce delle sezioni in cui l’elenco regionale degli organismi accreditati può articolarsi.

**4.4.2.-** Per quanto riguarda la disponibilità di mezzi per il trasporto funebre, e relativa rimessa, si rileva la forte genericità, dal momento che una disponibilità del mezzo speciale di trasporto, potrebbe non richiedere, semopre, quella della rimessa, ad esempio, nel caso in cui una tale disponibilità si realizzi attraverso contratti di noleggio, specie nei casi in cui sia il noleggiatore a disporre della rimessa per i mezzi che siano oggetto di tale contratto. Incidentalmente, si osserva come le rimesse non richiedano solo l’attrezzatura per la pulizia e sanificazione, ma siano anche soggette ad altre disposizioni, come quelle, sussistendone le condizioni, previste dalle normative anticendio e, sempre, quelle dell’art. 86 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 196, art. 196 Regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,, approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635 e succ. modif. (questo ultimo abrogato dal d.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480) e, oggi, d.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.”

**4.4.3.-** Consimile genericità emerge sulle indicazioni concernenti il personale (che deve essere in possesso dei requisiti formativi, sia quale personale in via generale, sia per la figura di direttore tecnico), oltretutto richiamando l’istituto dell’avalimento (cfr.: art. 49 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., ammesso, oltretutto, che vi si possa fare riferimento in relazione all’art. 1 di esso), che non è proprio considerato dalla L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18. Anche l’indicazione per la quale i contratti di lavoro degli operatori funebri devono essere di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa ed effettiva l’espletamento dell’attività funebre appare generica: si pensi, es., alla ben diversa formulazione presente nell’art. 2, comma 2 d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, giusto per fare riferimento a norme di recente emanazione.

**4.4.4.-** Tra le altre indicazioni, in questo contesto si cita, esplicitamente, la carta dei servizi e delle prestazioni, che con altra formulazione era stata citata per le case funerarie, dovendosi altresì osservare come l'esposizione del prezzoario delle diverse prestazioni costituisca un obbligo già sussistente, per quanto dispone l'art. 204 Regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,, approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635 e succ. modif., con la conseguenza, che le relative variazioni sono oggetto di comunicazione di variazione del relativo "titolo" (comunque denominato o denominabile), tanto che la sua eventuale violazione è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 221 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931 e succ. modif.

**4.4.5.-** Per quanto riguarda il periodo transitorio (art. 54, comma 4 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18), con riferimento ai soggetti che esercitavano l'attività funebre, il termine per l'adeguamento ai requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre e presentare istanza di autorizzazione al Comune territorialmente competente è stabilito in due anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011; va osservato come i soggetti interessati siano le imprese che esercitassero tale attività alla data di entrata in vigore della legge regionale (24 marzo 2010). Non vengono considerate le imprese che abbiano iniziata l'attività successivamente a tale data e prima del 29 novembre 2011, data della pubblicazione sul B.U.R. della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011 (da uno studio della C.C.I.A.A. di Milano risulta che nella regione Veneto, nell'arco temporale settembre 2010 – settembre 2011, vi sia stato un incremento di tali imprese del + 2,4 %, cioè, circa, 8 - 15 aziende, considerando sia la diversità dell'arco temporale da considerare, sia situazioni in cui l'attività funebre sia svolta, magari marginalmente, promiscuamente con altre attività), le quali vengono a trovarsi in una sorta di "limbo". Ragionevolezza porterebbe a suggerire che il termine temporale per l'adeguamento ai requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre e presentare istanza di autorizzazione al Comune territorialmente competente dovesse decorrere, quanto meno, dalla pubblicazione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011 sul B.U.R., se non fosse che quest'ultima considera solo, quanto espressamente, le imprese esercitanti l'attività funebre alla data di entrata in vigore della legge regionale.

#### **4.5. = Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri.**

**4.5.1.-** La D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011 non si spende molto sulla realizzazione delle cappelle private fuori dai cimiteri, per le quali deve ricordarsi come debbano avere le caratteristiche di essere cappelle private non aperte al pubblico (art. 42, comma 1 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18). Qualche perplessità solleva l'indirito per cui le caratteristiche estetiche dei manufatti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sono definite dal comune nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, non solo per il fatto che l'art. 3, comma 2 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 non considera questi aspetti tra le norme su cui intervenire tale Regolamento (salvo non accedere ad un'interpretazione decisamente molto estensiva della lett. f), ma, soprattutto, per motivi di pertinenza per materia, dato che potrebbe considerarsi come alcuni aspetti attengano ad altre fonti: ad esempio, per le caratteristiche estetiche probabilmente non potrebbe prescindere dalle fonti costituenti strumenti di gestione del territorio, oppure gli aspetti procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di tali cappelle private non aperte al pubblico, spetterebbero, o potrebbero spettare, ad altri regolamenti adottati dai comuni a mente dell'art. 29, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., disposizione che non può essere derogata, senza ledere l'autonomia dei comuni, da un atto amministrativo di altro livello di governo.

**4.5.2.-** Di maggiore dettaglio le indicazioni concernenti l'istituto della tumulazione privilegiata (art. 43 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18), per le quali vi sono elementi poco comprensibili. Infatti, se per le cappelle private di cui dianzi, vi è un rinvio alle caratteristiche tecnico-costruttive proprie delle tumulazioni cimiteriali (per cui vi è stato un sostanziale rinvio ad altro atto amministrativo), per l'istituto della tumulazione privilegiata si prevede uno spessore delle pareti (di ben 40 cm.), cui è derogabile quando si ricorra a particolari modalità costruttive, indicate, in cui lo spesso, sia delle pareti che delle solette, è definito in 10 cm.: si tratta di una formulazione che ripropone quanto, un tempo, previsto dall'art. 76, comma 3 dell'abrogato d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, quando l'attualmente vigente art. 76 d.P.R. 21 settembre 1990, n. 285 considera (comma 5) unicamente la "portata" delle solette orizzontali (dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato), portata che,

avvicinatamente, è anche considerata ad integrazione delle altre caratteristiche tecnico-costruttive. Probabilmente, si è in presenza di elementi desunti da prassi seguita, prima del 1° gennaio 2001 (data di efficacia, per le regioni a statuto ordinario) cioè prima del conferimento di competenze autorizzatorie avvenuto con il d.P.C.M. 25 maggio 2000), dal Ministero della salute (attuale denominazione), semplicemente riprodotta, senza alcun esame od approfondimento.

**4.5.3.-** L'ultimo periodo, con cui sarebbero definiti i termini per la conclusione del procedimento, è insostenibile, in quanto – una volta che l'art. 43, comma 2 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 ha attribuito ai comuni una tale competenza – la determinazione dei termini per la conclusione del procedimento non può che spettare che al comune stesso, per effetto dell'art. 2 e dell'art. 29, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. In altri termini, con tale attribuzione di competenze, la regione si è spogliata della titolarità, che comunque andrebbe esercitata con lo strumento regolamentare e non con atti amministrativi, anche della competenza a determinare il termine per la conclusione del procedimento medesimo.

#### **5.- L'Allegato B - "Programma di Formazione per lo svolgimento dell'attività funebre;"**

L'Allegato B definisce il programma di formazione per lo svolgimento dell'attività funebre (formazione che, come visto, prevede una durata minima (per la formazione teorica di base) di 15 ore, ripartita su 3 giornate, coinvolge sia il direttore tecnico che tutti gli operatori incaricati di servizi funebri. Intenzionalmente, non si formulano considerazioni circa la durata minima di tale programma di formazione, tanto più che esso è palesemente auto-limitato ad aspetti che possono definirsi, anche correndo il rischio di una certa grossolanità, strettamente igienico-sanitari, quasi a non considerare come a chi svolga, sia esso nel ruolo di direttore tecnico, che in quello di operatore, attività funebre sarebbe richiesta una preparazione professionale estesa anche ad altri aspetti, probabilmente maggiormente coerenti con l'attività funebre in quanto tale. Sarebbe un po' come se, per conseguire la patente di guida di autoveicoli, fosse richiesta la sola conoscenza teorica degli effetti delle inalazioni dei vapori dei carburanti. Il Punto 3) del Programma di formazione riguarda le norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. modif.), per cui, come già visto in precedenza, sono considerate fungibili i titoli attestanti il possesso di requisiti formativi, anche quando siano stati acquisiti presso altre regioni: ciò fa sollevare la domanda se, nell'ipotesi che chi frequenta i corsi di formazione professionale a tal fine organizzati dagli enti ed organismi di formazione professionale accreditati e sia, eventualmente, in possesso di titoli attestanti un tale formazione acquisita presso altra regione, possa essere, per così dire, esentato dal frequentare questa parte del corso di formazione (probabilmente riducendo a 10 ore la durata minima, nell'ipotesi, presuntiva, che i tre Punti del Programma di formazione corrispondano, ciascuno, ad una giornata di formazione di 5 ore).

#### **6.- L'Allegato C – "Disposizioni applicative in ordine ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), d) e g) della Legge Regionale n. 18/2010."**

Anche per l'Allegato C si ricorda che le leggi considerate riguardano:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
- g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.

L'Allegato C contiene, nella sostanza, una serie di valutazioni che, per quanto enunciato nelle premesse alla D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011, nonché nella stessa titolazione dell'Allegato C, sono riferibili al Gruppo tecnico di lavoro.

Alla lett. a), vi è un, sostanziale, rinvio ad altro atto amministrativo.

Alla lett. b) vi è un rinvio ad un atto d'indirizzo ministeriale, cui in precedenza è già stato fatto cenno.

Alla lett. c) vi è una conferma, seppure con la formula cautelare "al momento", delle attuali disposizioni in materia di caratteristiche tecnico-costruttive per le casse. Incidentalmente, andrebbe ricordato come si tratti di materia su cui sono in corso studi ed approfondimenti, in stadio del tutto avanzato, in ambito E.F.F.S., nonché di E.C.N. ma anche che UNI (l'Istituto di normazione) stia, a propria volta, verificando di stabilire alcuni standard tecnico-costruttivi.

Anche rispetto alla formulazione della lett. d), è stato fatto cenno in precedenza, cui si rinvia.